



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Legge 9 aprile 2025, n. 58 recante “*Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio della autorizzazioni per le competizioni sportive su strada*”.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA-POLIZIA POSTALE LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 97 del 28 aprile 2025, è stata pubblicata la legge in oggetto, con la quale sono state apportate modifiche all'art. 9 del codice della strada.

In particolare, le modifiche, in vigore dal 13 maggio 2025, riguardano i commi 1, 2, 7-bis e 9 e si pongono come obiettivi:

- la semplificazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada e aree pubbliche;
- la riorganizzazione delle competenze per l'adozione dei provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione;
- l'uniformazione delle sanzioni per violazione dei provvedimenti di sospensione della circolazione.

Attraverso la modifica del comma 1, viene mutato l'approccio ordinamentale alle competizioni sportive su strada: la previgente formulazione dell'art. 9 considerava la competizione come un uso diverso della strada, luogo ordinariamente destinato alla circolazione di veicoli, pedoni e animali e, pertanto, ne vietava lo svolgimento, salvo autorizzazione. La novella, invece, considera sempre permesse le competizioni sportive su strada continuando, tuttavia, a subordinarne lo svolgimento all'ottenimento di un'autorizzazione, la cui adozione impone all'ente competente una preventiva valutazione circa l'impatto della stessa sulla sicurezza pubblica, sul buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché sul traffico ordinario.

La novella lascia immutate le competenze al rilascio dell'autorizzazione, ma introduce la possibilità di far ricorso alla Conferenza dei servizi quando, in presenza della concorrente competenza di più enti, si renda necessario acquisire le relative autorizzazioni.

Sebbene la Conferenza dei servizi potesse essere indetta anche precedentemente alla novella, in forza del disposto di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, la specifica previsione nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada di cui all'art. 9 cds imprime maggiore rilevanza all'istituto quale strumento di semplificazione per l'acquisizione di pareri e nulla osta da parte delle altre amministrazioni e degli enti coinvolti nell'istruttoria.

La modifica del comma 2 elimina il riferimento al nullaosta dell'ente proprietario della strada acquisito dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

Con la modifica del comma 7-bis sono state riorganizzate le competenze per l'adozione del provvedimento di sospensione della circolazione, anche alla luce di precedenti orientamenti assunti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, per le competizioni interessanti strade poste fuori e dentro i centri abitati, attribuivano al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prefetto la funzione di coordinamento e raccordo per l'uniformazione dei provvedimenti di sospensione della circolazione.

A seguito della novella, il Sindaco conserva la propria competenza solo per le gare che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, spettando sempre al Prefetto l'adozione del provvedimento in tutti gli altri casi.

La modifica del comma 9 introduce una specifica sanzione per l'inottemperanza del provvedimento di sospensione della circolazione disposta ai sensi del comma 7-bis. In tal modo viene applicata la medesima sanzione¹ a prescindere dall'autorità che ha adottato il provvedimento².

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

LR

¹ Pagamento di una somma da 173 a 694 euro.

² Nella vigenza della precedente disposizione la violazione del provvedimento del Prefetto era sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 12, cds, mentre la violazione del provvedimento del Sindaco era sanzionata ai sensi dell'art. 7, comma 13, cds, aventi limiti edittali diversi.